

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- Roma -

- Sez. I-*bis* -

Motivi aggiunti di ricorso

per

il sig. **Alessandro OGLIARO** (cod. fisc. GLR LSN 89E14 L750V), elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5697, presso lo studio dell'avv. Francesco Ioppoli (cod. fisc. PPL FNC 71S10 D969C), rappresentato e difeso dall'avv. Teodosio Pafundi (cod. fisc. PFN TDS 63L24 L219N) in forza di delega rilasciata su foglio separato ed apposta in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax 06/35.45.52.43, nonché ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;

francescoioppoli@ordineavvocatiroma.org;

nel ricorso R.G. 730/2018

proposto contro

- il **Ministero della Difesa** (cod. fisc. 80234710582), in persona del Ministro e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** (cod. fisc. 80236190585), in persona del Comandante Generale e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti

del sig. **Valerio Arato** (cod. fisc. RTA VLR 91B27 F335J), residente in Santena (TO), via Berrino n. 7;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

-a) del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11 (comunicato in pari data al ricorrente), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con

il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere perché in possesso di “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza” (v. doc. 7);

-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

**nonché, in via subordinata,
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,**

-c) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell’apparato psichico può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative” - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l’apparato psichico;

-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

**nonché per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,**

(oggetto del presente atto di motivi aggiunti)

-e) del decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC (v. doc. 11), del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it, come previsto dall’art. 13.3 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state “... approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della commissione esaminatrice n. 38 dell’11 dicembre 2017, parte integrante del presente decreto che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017” (v. doc. 11-*bis*);

-f) del decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC (v. doc. 12), del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it (successivamente abrogato e sostituito), come previsto dall'art. 13.3 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state "... approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37, del 1° dicembre 2017, della Commissione esaminatrice, citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto" (v. doc. 12-*bis*);

-g) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre alla restituzione del doppio contributo unificato di giustizia versato.

- - -

Premessa

1. Con ricorso in data 20.12.2017 (notificato il 22.12.2017 e depositato il 19.1.2017), il sig. Ogliaro ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe *sub* a), b), c) e d), censurando l'illegittimità del giudizio di non idoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere, espresso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e la propria conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, nonché - in via subordinata - l'illegittimità delle disposizioni del bando di concorso, che hanno previsto il necessario possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico.

Si riporta di seguito, per comodità, il testo del ricorso:

<<1. Nel 2013 il sig. Alessandro Ogliaro ha presentato domanda di partecipazione per l'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ed è stato ammesso alla ferma con il primo blocco 2014 (v. doc. 1). È stato quindi incorporato all'85° RAV "Verona", con decorrenza dal 25.3.2014, e dinanzi a tale Reggimento ha prestato giuramento di fedeltà alla fedeltà alla Repubblica Italiana in data 16.5.2014.

Trasferito presso la sede di San Candido del 6° Reggimento Alpini in data 12.6.2014, il ricorrente è poi approdato al Centro di Addestramento Alpino di Aosta in data 8.8.2014.

1.1. *Come si evince dallo stato di servizio, il sig. Ogliaro:*

- con O.D.G. del 24.3.2015, è stato ammesso al trattenimento in servizio per un ulteriore anno;
- con O.D.G. del 24.3.2016, è stato nuovamente ammesso al trattenimento in servizio per un ulteriore anno;
- con O.D.G. del 25.3.2017, è stato ammesso al prolungamento della ferma quale aspirante volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in attesa della pubblicazione dell'elenco degli idonei vincitori del concorso per il reclutamento dei VFP4;
- è stato collocato nella forza in congedo del Centro Documentale di Torino, a decorrere dal 14.9.2017 (v., per tutto ciò, doc. 1).

2. Nel corso della ferma prefissata il ricorrente si è distinto in diverse occasioni, come risulta dagli elogi che gli sono stati tributati:

- in data 18.12.2014, dal Col. Paolo Romanin, Comandante del Reggimento Addestrativo del Ce. Add. Alp., che ha reso merito al sig. Ogliaro per aver “sempre operato con moralità, scrupolo e determinazione, ottenendo risultati di altissimo livello” e per essere “emerso brillantemente per le energie e l'entusiasmo profusi e per il fervore instancabile nell'assolvimento puntuale del proprio incarico”;

- in data 6.8.2015, dal medesimo Comandante, in quanto “volontario serio e impeccabile dal punto di vista formale, [che: N.d.R.] ha espresso elevate capacità complessive, una spiccata iniziativa e un non comune spirito di servizio e sacrificio, svolgendo con dedizione ed impegno ogni mansione assegnatagli”;

- in data 31.12.2015, dal Ten. Col. Giovanni Santo, Comandante del Reggimento Addestrativo in s.v. del Ce. Add. Alp., che ha rilevato che il sig. Ogliaro “si distingue tra i pari grado per le sue qualità fisiche, morali e di carattere. Animato da una forte motivazione e da un alto senso del dovere, si è sempre dedicato al servizio con abnegazione ed eccellenti risultati, ricevendo un unanime consenso da parte dei commilitoni e dei superiori gerarchici”;

- in data 17.8.2016, dal medesimo Comandante, che ne ha evidenziato “capacità ed ingegno degni di lode ed un altissimo senso del dovere ... esempio di leale e fattiva partecipazione e di alto senso di responsabilità, costante stimolo per i commilitoni” (v., per tutto ciò, doc. 1).

3. All'esito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali cui il ricorrente si è sottoposto nel periodo di ferma volontaria, lo stesso ha sempre visto attribuirsi il coefficiente PS1 per l'apparato psichico (v. docc. 2 e 3).

La valutazione con il predetto coefficiente del profilo sanitario psichico, contenuta nel verbale della Commissione per gli accertamenti sanitari del 10.12.2013, è stata da ultimo confermata con verbale di visita medica 8.6.2017, n. 714/2017, del Centro Addestramento Alpino di Aosta, nel quale è stato

accertato che “il dipendente/militare è in condizioni psico-fisiche tali da potersi confermare l'idoneità al servizio già posseduta” (v. doc. 3).

4. In data 31.3.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, n. 25, il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui: -a) 900 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, in servizio; -b) 386 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; -c) 280 posti riservati ai civili che non abbiano superato i 26 anni di età; -d) 32 posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (v. doc. 4).

4.1. Il ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di concorso e, superata la prova di efficienza fisica, si è sottoposto agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica.

4.2. Riguardo a tali accertamenti, volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere, l'art. 10 del bando di concorso ha stabilito:

-(i) la loro esecuzione da parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del bando, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello e da due ufficiali medici, con il supporto di medici specialistici anche esterni;

-(ii) l'osservanza delle modalità di accertamento previste dal decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014 (recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, che prevede - tra le altre cose - che il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative”: v. doc. 5) e dall'ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (recante le “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale”: v. doc. 6);

-(iii) un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico (v., per tutto ciò, doc. 4).

4.3. Le summenzionate norme tecniche hanno previsto inoltre l'articolazione degli accertamenti sanitari in cinque fasi (anamnesi del concorrente; esame obiettivo generale con valutazione impedenziometrica e dinamometrica; esami di laboratorio; visite mediche specialistiche; visita definitiva

effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari che esprime il giudizio finale di idoneità o inidoneità, redigendo apposito verbale).

5. All'esito degli accertamenti sanitari, il ricorrente è stato ritenuto non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari, essendo in possesso di "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza" (v. doc. 7).

5.1. Il ricorrente, dopo aver ottenuto in data 12.12.2017 copia degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione in merito all'accertamento della propria inidoneità psicofisica al servizio oggetto del concorso, ha avuto modo di riscontrare che nel verbale redatto sulla base delle risultanze del questionario 'Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2' (MMPI-2) e del colloquio cui è stato sottoposto, è stato affermato "Al colloquio appare teso; Espressione ansiosa; Atteggiamento sospettoso. Comportamento motorio coordinato. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluido con voce normo-modulata. Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere da errori. Ansia libera. Tono dell'umore normo-orientato. Dal colloquio e dai test somministrati emerge una personalità timida, ingenua, con scarsa fiducia in se stessa e poco tollerante alla frustrazione" (v. doc. 8).

6. Anche in virtù dei precedenti giudizi di idoneità ricevuti nel corso della ferma volontaria, il sig. Ogliaro ha richiesto un parere alla dott.ssa Lara Maria Patrono, psicologa e consulente tecnico presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, in merito alla refertazione relativa al profilo clinico del questionario MMPI-2.

Tale parere ha evidenziato una serie di incongruità dei giudizi espressi dalla Commissione ed ha evidenziato che dal questionario sottoposto al sig. Ogliaro nel corso delle visite concorsuali emerge un profilo personologico esente da sintomatologia psicopatologica e che le note di insicurezza devono essere contestualizzate ed inserite in un quadro di personalità privo di elementi psicopatologici (v. doc. 9).

7. Il giudizio di non idoneità del ricorrente e la conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale ledono l'interesse del sig. Ogliaro ad ottenere una valutazione attendibile ed adeguata degli accertamenti cui lo stesso è stato sottoposto.

Le suddette determinazioni appaiono dunque illegittime e vengono impugnate per i seguenti

motivi

- A -

Nei confronti del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11, della Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -

Commissione per gli accertamenti sanitari, con il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere.

I

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

1. Come si è visto nelle premesse in fatto, la Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo sanitario non compatibile con quello stabilito dal bando di concorso. Ciò, in quanto - all'esito degli accertamenti sanitari eseguiti - il sig. Ogliaro ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS, anziché il prescritto coefficiente 1, perché gli sono state riscontrate note di insicurezza.

2. Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti sanitari sembrano essere fondate sul colloquio e sui test cui è stato sottoposto il sig. Ogliaro. Nel referto della visita psichiatrica si afferma infatti che "dal colloquio e dai test somministrati emerge una personalità timida, ingenua, con scarsa fiducia in se stessa e poco tollerante alla frustrazione" e viene formulato un giudizio diagnostico di "note di insicurezza" (v. doc. 8).

3. Nonostante tale motivazione, il giudizio di valore espresso dalla Commissione nel caso concreto - come meglio si vedrà - si presta ad un duplice ordine di contestazioni in punto legittimità sia sotto il profilo della piena intelligibilità delle giustificazioni poste a sostegno di una tale valutazione tecnica negativa; sia sotto il profilo contenutistico della manifesta irragionevolezza della valutazione negativa espressa.

Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

I/A

4. Va anzitutto sottolineato che dalla documentazione relativa agli accertamenti sanitari compiuti dalla Commissione non è possibile ricavare né la durata del colloquio cui è stato sottoposto il sig. Ogliaro; né le domande che sono state poste durante lo stesso; né le ragioni per le quali la Commissione è pervenuta al giudizio di inidoneità censurato in questa sede in base all'esito del colloquio e dei test.

Allo stesso modo, dal questionario 'MMPI-2' somministrato non è dato rinvenire alcun elemento tale da far ritenere sussistente un disturbo psichiatrico in capo al ricorrente.

5. Il 'Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2' (MMPI-2) è un questionario di personalità autosomministrato, composto da 567 items a cui il soggetto è chiamato a rispondere nei termini di 'vero' o 'falso'. Le affermazioni vengono interpretate con metodo standardizzato e riguardano la rilevazione di caratteristiche di personalità, atteggiamenti, convinzioni, interessi, sintomi e disturbi

psicologici. Il questionario fornisce anche una valutazione del livello di adattamento alla realtà da parte della persona.

Come riconosciuto anche nel questionario sottoposto al sig. Ogliaro (pag. 10, del doc. 8), tra gli items contenuti nel MMPI-2 vi sono i c.d. 'items critici', vale a dire items che - quando ottengano risposta diversa da quella data dalla maggioranza del gruppo normativo - **possono** suggerire la presenza di problemi psicologici. Si tratta, tuttavia, di strumenti la cui interpretazione richiede molta cautela, specie in un ambiente diverso da quello clinico, in quanto le risposte a singoli items non sono attendibili e pertanto non possono essere considerate alla stregua di punteggi di scala.

6. Tuttavia, dall'esame del questionario non si riesce a comprendere quali siano gli aspetti critici presi in considerazione dalla Commissione, tali da denotare "note di insicurezza" del candidato. Inoltre, da quanto premesso al punto 5, discende che le (non meglio precisate) note di insicurezza riscontrate non potevano condurre automaticamente ad un giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro a prestare servizio come carabiniere. Sotto tale primo profilo, il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Le cautele imposte nella valutazione degli items critici del MMPI-2 avrebbero reso infatti necessari una puntuale individuazione delle note di insicurezza prese in considerazione ed un approfondimento da parte della Commissione, che - al contrario - ha ritenuto che il semplice rilievo di (non meglio precisate) note di insicurezza in capo al ricorrente era rivelatore di un disturbo psichiatrico ed a ciò doveva necessariamente conseguire l'attribuzione del coefficiente 2 per l'apparato psichico, con conseguente giudizio di inidoneità del ricorrente. In tal modo, la Commissione ha obliterato anche l'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico.

I/B

7. Il giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro a prestare servizio in qualità di carabiniere risulta illegittimo anche sotto un diverso ed ulteriore profilo.

7.1. Come detto, il ricorrente è stato giudicato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, perché in possesso di "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza" (v. doc. 7).

8. Tuttavia, anche qualora si ritenesse che dal questionario 'MMPI-2' emergano (non meglio precisate) note di insicurezza (e, dunque, un elemento potenzialmente sintomatico di un disturbo psichiatrico), ciò non sarebbe ancora sufficiente a giustificare il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione.

8.1. Dall'esame delle risposte fornite dal ricorrente al questionario 'MMPI-2', si ricava infatti che il sig. Ogliaro ha fornito risposte consistenti, rappresentandosi in modo autentico.

In altre parole, il ricorrente non ha alterato la propria immagine:

- né mostrandosi più adeguato, cercando di minimizzare eventuali difetti o di enfatizzare le proprie risorse e capacità;

- né mostrandosi maggiormente in difficoltà, tentando di accentuare sintomi o problemi.

8.2. Dall'indagine delle Scale che compongono il questionario 'MMPI-2' sottoposto al ricorrente emerge inoltre un profilo personale caratterizzato da dimensioni di normalità e privo di sintomatologie psicopatologiche.

8.3. Dall'esame del questionario, pertanto, risulta un quadro complessivo di assenza di patologie o disturbi psichici tali da compromettere l'idoneità del ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere.

9. Si deduce quindi la manifesta irragionevolezza del provvedimento impugnato: le premesse dell'atto (i.e. il rilievo di non meglio precisate note di insicurezza) risultano infatti in palese contraddizione con il giudizio di idoneità, sotto il profilo psichico del ricorrente, cui è pervenuta l'Amministrazione.

II

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti sanitari.

1. Come esposto nelle premesse in fatto, nel periodo (triennale) di ferma volontaria, il ricorrente è stato sottoposto annualmente ad accertamenti fisio-psico-attitudinali.

2. Con specifico riguardo al sistema psichico, gli accertamenti hanno sempre riscontrato la piena idoneità del ricorrente, posto che al sig. Ogliaro è stato attribuito e successivamente confermato il coefficiente PS1.

Già all'esito della visita medica propedeutica all'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno, la Commissione per gli accertamenti sanitari ha infatti riconosciuto al ricorrente il coefficiente PS1, giudizio da ultimo confermato in data 8.6.2017 (vale a dire, appena 4 mesi prima degli accertamenti sanitari relativi al bando di concorso per l'assunzione di 1598 allievi carabiniere), quando il Centro Addestramento Alpino di Aosta ha certificato che "il dipendente/militare è in condizioni psicofisiche tali da potersi confermare l'idoneità al servizio già posseduta" (v. doc. 3).

2. Orbene, nonostante fosse stato sottoposto - a distanza di appena 4 mesi - ad analogo accertamento psicologico da parte della stessa Amministrazione e lo stesso si fosse concluso positivamente,

confermando l'idoneità al servizio già posseduta in precedenza, il sig. Ogliaro è stato sottoposto ad un ulteriore accertamento, all'esito del quale gli è stato attribuito il coefficiente PS2 per il sistema psichico.

3. Tuttavia, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso dal precedente accertamento, nonché del fatto che il ricorrente era sempre stato ritenuto idoneo al servizio militare, il giudizio di inidoneità appare illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti compiuti dalla medesima Amministrazione.

- B -

In via subordinata. Nei confronti del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative" - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico.

III

Eccesso di potere per contraddittorietà interna e manifesta illogicità.

1. Le censure formulate nei confronti del verbale della Commissione per gli accertamenti sanitari (che ha giudicato il ricorrente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo sanitario non compatibile con quello previsto) hanno carattere assorbente.

2. Ad ogni modo, si deduce - per la denegata ipotesi in cui codesto Tribunale Amministrativo ritenesse corretto l'operato della Commissione per gli accertamenti sanitari - l'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014 (secondo cui il coefficiente PS2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative") - ha richiesto il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente PS1 per l'apparato psichico.

3. Come già sottolineato in parte narrativa, l'art. 10 del bando di concorso (rubricato "Accertamenti sanitari") ha stabilito:

- al comma 1, che "I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere";

- al comma 2, che “L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ...”;

- al comma 4, che “Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1 ...” (v., per tutto ciò, doc. 4).

4. Dal canto loro, tuttavia, le direttive tecniche approvate con il decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014 (e richiamate nel bando) dispongono:

- che “il profilo sanitario è un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati: sistema psichico (PS) ...”;

- che “ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l’attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4” e che “**i coefficienti 1 e 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale**”;

- che le imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali del sistema psichico che determinano l’attribuzione del coefficiente PS2 si sostanziano in “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che **tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative** (es. ‘in atto: note di ...; elementi di ...’)” (v., per tutto ciò, doc. 5).

5. A ben vedere, pertanto, dalle direttive tecniche approvate con il D.M. 4.6.2014 emerge che il coefficiente PS2 è indicativo di caratteristiche somato-funzionali tali da non determinare alcuna alterazione patologica o da rivelare disturbi **privi di “alcuna rilevanza sotto il profilo medico-legale”**, e comunque tali da non configurare situazioni di difficoltà relazionali o lavorative. L’attribuzione del coefficiente PS2 per il sistema psichico, pertanto, può avvenire in presenza di un disturbo (privo di rilevanza sotto il profilo medico-legale), che non configura una situazione di difficoltà relazionale, sociale e lavorativa ed, in definitiva, non rende il soggetto inidoneo a prestare servizio.

6. Per contro, l’art. 10, comma 4, del bando di concorso, pur richiamando le predette direttive tecniche, ha richiesto quale profilo sanitario minimo per il sistema psichico esclusivamente l’attribuzione del coefficiente PS1, escludendo invece dall’area dell’idoneità al servizio disturbi giudicati irrilevanti dalle stesse direttive tecniche richiamate. Appare dunque evidente la manifesta illogicità e contraddittorietà del bando, nella parte in cui (art. 10) - da un lato (cioè attraverso il richiamo delle direttive tecniche del

2014) - ha aderito al giudizio di irrilevanza ai fini del servizio militare di disturbi lievi e tali da non incidere sulle relazioni sociali e lavorative e - dall'altro lato - ha ritenuto invece che potessero essere ammessi al concorso solo candidati riconosciuti in presenza di "normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali".

Si deduce pertanto l'illegittimità del bando di concorso per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà interna e manifesta illogicità. E l'illegittimità del bando nella parte in cui ha previsto l'esclusione di candidati in possesso del coefficiente PS2 del sistema psichico non può che riverberare i propri effetti sull'impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, il quale risulta illegittimo per invalidità derivata.

- - -

Istanza cautelare

1. Quanto alla sussistenza del fumus boni juris si richiamano le considerazioni svolte nelle pagine che precedono.

2. Quanto al periculum, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal concorso è in re ipsa e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.

3. Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. Ogliaro, ordinando all'Amministrazione di sottoporre nuovamente il ricorrente agli accertamenti sanitari.

Si insiste dunque per la concessione delle chieste misure cautelari.>>.

2. Alla data del presente atto, le Amministrazioni intimare non si sono costituite in giudizio e non è ancora stata fissata l'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare.

3. Tuttavia, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, l'esponente è venuto a conoscenza della pubblicazione - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante l'approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al relativo verbale della Commissione esaminatrice.

4. Più precisamente, sono stati pubblicati sul portale in questione:

- dapprima, il decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC (v. doc. 12), di cui costituisce parte integrante il verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11.12.2017 (v. doc. 12-bis);

- successivamente, il decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC (v. doc. 11), di cui costituisce parte integrante il verbale della Commissione esaminatrice n. 37 del 1°.12.2017 (v. doc. 11-*bis*), che ha abrogato e sostituito il precedente decreto del 4.12.2017 cit., apportando alcune rettifiche agli errori materiali inficianti quest'ultimo.

5. I suddetti provvedimenti - che hanno approvato le graduatorie finali di merito di cui ai relativi verbali della Commissione esaminatrice (v. doc. 11-*bis* e 12-*bis*) - costituiscono atti strettamente consequenziali rispetto al giudizio di non idoneità dell'esponente a prestare servizio in qualità di carabiniere (ed alla conseguente esclusione dello stesso dal concorso) ed a tutti gli atti già oggetto dell'impugnativa principale.

Posto che il verbale 26.10.2017, n. 354687/2-11, di esclusione del ricorrente dal concorso in oggetto è illegittimo per i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti nel ricorso introduttivo, ne deriva che anche i suddetti provvedimenti - che hanno approvato le graduatorie finali di merito di cui ai relativi verbali della Commissione esaminatrice - sono illegittimi in via derivata per le medesime ragioni e censure introdotte in sede di ricorso, che si estendono anche agli stessi e si intendono qui richiamate per intero in virtù del nesso di presupposizione che lega tra loro i provvedimenti in oggetto.

- - -

Istanza cautelare

1. Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris*, si rinvia integralmente alle considerazioni svolte alle pagg. 6-12 del ricorso introduttivo.

2. Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esclusione dal concorso del ricorrente - che è *in re ipsa* e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità dello stesso di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri - è ulteriormente aggravata alla luce dell'approvazione della graduatoria finale di merito, che impedisce al ricorrente di frequentare il corso formativo già avviato dall'Amministrazione.

3. Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. Ogliaro, ordinando all'Amministrazione di sottoporre nuovamente il ricorrente agli accertamenti sanitari.

Si insiste dunque per la concessione della misura cautelare richiesta.

- - -

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del T.U. n. 115/2002, si dichiara che i presenti motivi aggiunti di ricorso hanno ad oggetto una questione attinente al pubblico impiego, sicché il contributo unificato è dovuto in misura pari ad euro 325,00.

- - -

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, l'annullamento - previa sospensione cautelare - dei provvedimenti meglio individuati nell'epigrafe e nel testo del ricorso.

Con il favore di onorari e spese di giudizio.

- - -

Si producono - proseguendo nella numerazione - i seguenti ulteriori documenti:

11. decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;

11-bis. verbale n. 37 del 1°.12.2017 della Commissione esaminatrice;

12. decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC (v. doc. 12), del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

12-bis. verbale n. 38 dell'11.12.2017 della Commissione esaminatrice.

- - -

Torino, 30 gennaio 2018

Avv. Teodosio Pafundi